(3

RISPOSTA

ALL' ALLEGAZIONE DATA FUORI

PER LI SIGNORI MARCHESE DI MONTAGANO, E D. ANTONIO MACEDONIO.

IL proemiare a' Magiſtrati graviſſimi ed occupati in ſerj affari, è peccato contra al pubblico bene. Quindi, guardandomi da ogni proemio, darò breve riſpoſta a' principali punti di fatto, meſſi per certi nella contraria allegazione (1). Queſta riſpoſta conterrà il fatto tal quale è ſcritto dal contraddittore, e 'l fatto vero, qual ſi ricava da' monumenti eſiſtenti negli atti: e ſarà così partita, che a ciaſcun fatto preſuppoſto andrà di ſeguito l' emendazione e la riſpoſta.

Io veggo bene, che ſe il fatto di queſta cauſa, e le particolari circoſtanze del fatto foſſero tali, quali gli attori danno opera a volere inſinuare che ſieno, la ragion della ducheſſa delle Peſche, anzichè eſſere così lampeggiante come eſſa è, avrebbe qualche nuvoletta, che l' adombraſſe, ſenza non per tanto toglierle vigore. Ma perchè il fatto non è quello,

 che

(1) Allegazione per li ſignori marcheſe di Montagano, e D. Antonio Macedonio, data fuori a' 2 di luglio del corrente anno 1785.

che gli attori desiderano che fosse, anzi è contrario, la ragion della duchessa non resta alterata da ciò che altri immagina a talento.

Messa una ipotesi a volontà, ed in una figura compiacente, sono iti gli attori adattandoci le leggi. Io non mi ho data la cura di riscontrarle, perchè, o che esse dican quello, che agli attori piace che dicano, o che nol dicano, lo dicono inutilmente per gli attori, quando il fatto, a cui essi bene o male le adattano, non è tale che le riceva e le comporti: *In caussa jus esse positum*, dice il giureconsulto Alfeno Varo (2). Questa nobile espressione, a giudizio del dottissimo Barnaba Brissonio, equivale alla seguente: *ex facto jus oritur* (3). Ugone Donello parlando di un elegante luogo delle questioni di Africano (4), dà il seguente avvertimento sulla parola *caussa*, che è scritta in quel luogo: *caussam vocat usitato latinorum, ac præsertim nostrorum more, negotii & facti speciem, quæ implicitam in se habet de re aliqua quæstionem: ut in leg. 3. de jur. & fact. ign. : ut in illo Alfeni, in causa jus esse positum, leg. 52. §. 2. ad leg. aquil.: quo significatur, ut est facti species, quæ proponetur, ita jus esse, quod de eo respondeamus: quia hoc pro circumstantiis rerum, personarum, & similibus varietur, ut eleganter decla-*

(2) *Leg. 52. §. 2. D. ad leg. aquil.*
(3) *De V. S. verbo factum §. 8.*
(4) Sulla lege 9. *D. de eo quod cert. loc. &c.*

claratur in exemplo apud Alfenum propofito (5). Dunque fe il fatto non è quello, che il difenfor de' fignori Macedonio e Vefpoli ha prefuppofto che foffe: fe la caufa non è quella, che è ftata fcritta da lui, non vi fi poffono, a cofto di qualunque sforzo adattare le leggi, che egli ci va accomodando.

Primo fatto.

SUppone il contraddittore, che un decreto ed un lodo promulgati dal S.C., l' anno 1616, aveffero ordinato, che il burgenfatico di Carpinone, appartenente a Fabio Cicinelli, fi foffe da coftui dovuto vendere a D. Antonio della Quadra: e quindi vuol trarre, che chi avea dritto a comprare, aveffe, per quefto dritto, acquiftato dritto fu de' beni, ficchè potevali validamente ipotecare (6).

Rifpofta.

QUefto lodo e quefto decreto dell' anno 1616 non efiftono. Si fa menzione di loro nel lodo dell' anno 1625. Ma non fi dice, che foffe quello, che era contenuto nel lodo e nel decreto. Le parole del

 lodo

(5) *Comment. jur. civ. tom. X. num. 3. pag.* 1152 *edit. Luc.*

(6) Allegaz. contr. *fol.* 9. §. A ciò ecco pronte.

lodo del 1625 sono queste : *declaramus fuisse bene laudatum & pronunciatum per laudum promulgatum per S. C. sub die 25 octobris 1616*, *vigore decreti interpositi per idem S. C. sub die 20 maii 1616* (7). Non contenendo il lodo niun' altra parola intorno a questo punto, e mancando ogni altro argomento, il volere indovinare, qual fosse l' arbitrio contenuto in quel lodo, e qual fosse ciò, che quel decreto ordinava, sarebbe profetare, che non conviene a chi deve allegar fatti.

Il lodo, che esiste negli atti, in cui fu arbitrato, che il Cicinelli dovesse vendere i burgensatici al Quadra, è quello de' 21 di marzo del 1625 (8). Ma il lodo, che è un semplice arbitrio, non obbliga i contendenti, se non sia accettato. E questo lodo fu accettato, ma con molte condizioni, delle quali si è lungamente parlato nell' allegazione per la duchessa delle Pesche.

Secondo fatto.

L'anno 1627 fu dedotto il patrimonio di D. Ferdinando della Quadra padre di D. Antonio : e ad istanza de' creditori fu ordinato il sequestro de' frutti

(7) *Fol. 366. lit. A. proc. patrim.* D. Antonii de Quadra.

(8) *Fol. 366. ad 369. proc. patrim.* D. Ant. de Quadra.

ti e rendite di Carpinone (9).

Da questo fatto vuol trarre il contraddittore, che il feudo, come sequestrato, non poteva venderli.

Risposta.

D. Antonio non era figlio di D. Ferdinando, era nipote.

Morto D. Ferdinando, fu dedotta la sua eredità. Sebastiano Sabia era creditore di D. Ferdinando, a cui il debitore avea spezialmente ipotecata una casa alla incoronata, e gli avea assegnate le pigioni in soddisfazione (10). Diverse altre persone, similmente creditrici della eredità, aveano ottenuti ordini, che gli inquilini facessero deposito delle pigioni dovute (11). Il Sabia, vedendosi mancare l'assegnamento, si oppose a' decreti, ed anche dimandò, che in caso di succumbere, si condannasse D. Antonio della Quadra, erede del debitore, a rifarlo su de' beni di Carpinone (12). Su questa domanda fu dal consigliere Camillo del Pezzo, alli 8 di luglio del 1631, fatto il seguente decreto:

(9) Allegaz. contr. *fol.* 3. *e* 4. §. verso l'anno, e seguenti.

(10) *Fol.* 18. *proc.* D. Ant. della Quadra.

(11) *Fol.* 36. *& a t. fol.* 41. *proc.* D. Ant. della Quadra.

(12) *Fol.* 46. *& a t. proc.* D. Ant. della Quadra.

pensionarii domus remansæ in hereditate quondam D. Ferdinandi de Quadra in actis deductæ, faciant depositum quantitatum pecuniarum, per eos debitarum ex causa pensionis . . . . & nihilominus pro concurrenti quantitate, ad istantiam heredum quondam Sebastiani Sabia, nomine ut in actis, sequestrentur, prout præsenti decreto sequestrari mandamus fructus & introitus terræ Carpinonis qualescumque, penes quem cum cautione (13). Ed a' 14 di maggio dell'anno 1632, essendosi rinnovato il sequestro sulle pigioni della casa, si aggiunse nel decreto: *verum ad instantiam dictorum heredum fiat similiter sequestrum super introitibus terræ Carpinonis, per commissarium eligendum* (14). Ma questo ordinato sequestro de' frutti non ebbe mai la sua esecuzione. D. Alvaro della Quadra padre di D. Antonio e di D. Maurizio, a' 6 di luglio del 1632, si obbligò egli anche a nome de' figli, di restituire le pigioni pervenute dalla casa ereditaria di D. Ferdinando, quando si decretasse così (15). Siane dunque stata questa la cagione, fia stata altra, quel decreto restò scritto, senza aver avuto mai esecuzione. E questo fu il primo de' fatti accertati dall'impareggiabile diligenza del marchese D. Carlo Cito, commissario della causa.

Con-

(13) *Fol.* 48. *proc.* D. Ant. de Quadra.
(14) *Fol.* 63. *a t. proc.* D. Ant. de Quadra.
(15) *Fol.* 67. *proc. patrim.* D. Ant. de Quadra.

Conseguenza di questi fatti.

DUnque non fu messo mai sequestro sulle rendite del feudo di Carpinone. Dunque non era sequestro nè sul feudo, nè sulle rendite. Dunque D. Antonio avea la piena libertà, e la piena disposizione del feudo, e delle rendite del feudo. Ed essendo D. Antonio in questa libertà, a' 22 di marzo dell' anno 1633, lo vendette a Giulio Cesare di Regina duca delle Pesche (16).

In questo luogo è da notare, che questa, la quale per sua natura era solenne e legittima vendita, fu fin da quel tempo approvata dal tribunale del S. C.. Eccone la pruova. Il Sabia, che avea un credito contra D. Antonio, l' anno 1634, dedusse nel S. C., che D. Antonio avea venduto Carpinone a Giulio Cesare di Regina per 60000 ducati: che il compratore era restato debitore per complimento del prezzo nella summa di ducati 11138 colle corrispondenti annualità: che a conto di questo capital debito avea il comprator depositato in Vicaria, con fede del banco dell' Annunciata, 2000 ducati: che esso Sabia avea interesse in questo deposito; onde dimandò, che si ordinasse, che gli atti di Vicaria si trasmettessero al S. C. (17); ed a' 18 di maggio del

(16) *Fol. 26. ad 33. I. vol. D. Antonii Macedonio,*
(17) *Fol. 82. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

1634 fu ordinata la trasmissione, che si era dimandata (18).

Trasmessa quindi in Consiglio la fede del deposito (19), nacque al compratore Regina il dritto di vedere, che gli impieghi del denaro fussero cauti, secondochè era nello strumento della compra convenuto. Esibì perciò il Regina fede di tale strumento (20), e la sua procura (21). Quindi nacque disputa sulla qualità dell' impiego (22), la quale, dopo alcuni atti intermezzi, e dopo alcune contese tra' creditori, debitori, ed il compratore Regina, fu decisa, con decreto del consigliere Camillo del Pezzo, dello stesso anno 1634, nel seguente modo: *visis actis, ac instrumento venditionis factæ per D. Antonium della Quadra, terræ Carpinonis, illustri duci Pescularum, in actis præsentato, fuit provisum, quod sequestrum factum super pecunia existente in banco A. G. P., depositata per dictum illustrem ducem, pro illa solvenda præfato D. Antonio, tollatur, prout præsenti decreto tolli mandatur, ad finem, ut prædictus D. Antonius possit illam convertere in emptionem, servata forma dicti instrumenti venditionis* (23).

II

(18) *Fol. 82. at. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

(19) *Fol. 85. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

(20) *Fol. 87. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

(21) *Fol. 91. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

(22) *Fol. 92. & seqq. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

(23) *Fol. 192. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

Il corollario nascente da questi fatti è, che non vi sia nè dubbio, nè difficoltà, che possa farsi intorno alla legittimità della vendita. E tutto ciò che il contradditore vorrebbe addurre in contrario, son parole smentite da' fatti, e non aventi perciò forza niuna.

Terzo fatto.

Dice il contraddittore, che Giulio Cesare di Regina si obbligò a depositare i rimanenti 11138 ducati del prezzo del feudo, a non minore quantità di 2000 ducati la volta *condizionati per impiegarsi in compra di beni stabili burgensatici, e feudali per cautela della evizione di detta terra di Carpinone, e per li creditori di D. Antonio de la Quadra anteriori, e privilegiati per l' enunciata espressa ipoteca* (24).

Risposta.

Egli dalla ipotesi che ha messa vorrebbe trarne alcune conseguenze, che quando il fatto non fosse tale, quale egli lo ha immaginato, non ne discenderebbero. Ma il fatto non è qual egli lo dice, e dicalo per me lo strumento stesso, che contiene le voci del venditore e del compratore. Le parole del-

(24) Cita in pruova di questo fatto così: fol. 33. lit. A. proc. 1. vol. D. Antonii Macedonio.

dello ſtrumento ſon queſte: *qui quidem annui introitus, ſive bona ſtabilia burgenſatica & feudalia, ex dictis ducatis* 11138, *& aliis perveniendis, emendi vel emenda, tam libere, quam cum pacto de retrovendendo, & etiam pecunia prædicta depoſitanda, fuit expreſſe conventum, quod remaneant, intelligantur, & ſint in ſpecie, & ſpeciali pignore & hypotheca, obligata, prout illos dictus D. Antonius* (D. Antonio della Quadra venditore), *ex nunc, & primum ad actum dictarum emptionum deventum fuit, & in ipſo actu, & ex nunc pro tunc illis ſequutis, in ſpecie obligavit & hypothecavit dicto Duci* (al Duca delle Peſche compratore), *ejuſque heredibus & ſucceſſoribus, pro eorum majori cautela, & pro defenſione & evictione dictæ terræ, ut ſupra, venditæ. Tali hypotheca, quod dictus Dux, ſuper dictis introitibus & bonis, ut ſupra emendis, mediante pecunia prædicta, ut ſupra, præferatur quibuſcumque perſonis & creditoribus dicti D. Antonii, etiam anterioribus & privilegiatis quocumque privilegio, etiam in corpore juris clauſo, dotibus & juribus dotalibus, ac regio fiſco: & cum dicta ſpeciali hypotheca transferatur, & translatum eſſe intelligatur dominium & poſſeſſio dictorum bonorum &c.* (25).

Il patto dunque non obbliga il compratore a dover pagare i creditori anteriori di D. Antonio, coſa che non ſi poteva e non ſi ſapeva, quando di D. An-

(25) *Fol.* 32. *at. lit. O., & fol.* 33. *lit. A. proc.* 1. *vol.* D. Antonii Macedonio.

Antonio non ci era patrimonio, ma concede al compratore la maggiore anteriorità e privilegio, che il venditore poteva darli. Dunque lo ſtrumento ci dice, che la convenzion tra' contraenti è interamente diverſa da quella, che il difenſore del marcheſe di Montagano, e di D. Antonio Macedonio ha immaginato che foſſe.

Quarto fatto.

DIce l' avverſario, che il prezzo de' burgenſatici del feudo fu di ducati 18357 (26), e cita a provar queſto prezzo un documento eſiſtente nel foglio 67. del primo volume di D. Antonio Macedonio.

R i ſ p o ſ t a.

QUel documento, che il contradditor cita, è una fede fatta dallo ſcrivano del patrimonio del duca delle Peſche D. Niccola Piſanelli. In quella fede è ſcritto, che l' apprezzo de' burgenſatici di Carpinone, fatto l' anno 1620, aſceſe a 5600 ducati: e che l' apprezzo de' burgenſatici di Carpinone, fatto l' anno 1735, aſceſe a ducati 18357 (27). Dunque la fede contiene due coſe. Contiene l' apprez-

(26) Allegaz. contr. fol. 4. §. Nell' atto.
(27) *Fol.* 67. 1. *vol.* D. Antonii Macedonio.

prezzo del 1620: contiene l' apprezzo fatto l' anno 1735, cioè cento e quindeci anni dopo del primo. Non si dice nella fede, se i burgensatici del secondo apprezzo erano l'istessi del primo, senza più, che benissimo poteva la casa Pisanelli nel lunghissimo tempo di più di un secolo, averne acquistati. Ma mettendo anche l' ipotesi, che la quantità de' burgensatici fusse stata la stessa, come può inferirsene, che il prezzo di 115 anni dopo dovesse essere lo stesso, che era 115 anni avanti? Il Tribunale non usa così. Ne' giudizj di lesione, ed in mille altri incontri tien conto del valore, che aveano i beni nel tempo del contratto. I prezzi de' beni crescono con quella proporzione, con cui scema il valor del denaro: ed il valor del denaro scema a proporzione della sua quantità, e di mille altre cagioni, come si vede collazionando i presenti prezzi cogli antichi. Dunque questa differenza non giova alla intenzione del contraddittore.

Conchiusione.

IO, senza andarmi avvolgendo dietro tutte le particolari cose contenute nella allegazione contraria, debbo aver presente di dover dare una risposta, non di fare una seconda allegazione. E la risposta mi par data, quando ho addotto que' documenti, che dimostrano non veri i principali fatti della allegazione contraria. Crollando i quali, rovinano a terra tutte le loro appendici. Chiuderò dun-

dunque questa risposta con alcune riflessioni.

Chi son quelli che agiscono contra la duchessa delle Pesche? Sono il marchese di Montagano, e D. Antonio Macedonio. Hanno essi credito contra la casa Pisanelli? Non lo hanno: ma intendono rappresentare un credito, che Lelio di Alessandro e Lucrezia Macedonio acquistarono, l'anno 1621, contra D. Alvaro e D. Antonio della Quadra. E questo credito, nascente da denaro dotale di Lucrezia Macedonio, come fece ritorno alla casa Macedonio, quando da quel matrimonio nacque Gennaro di Alessandro, che come figlio lo acquistò, e ne conseguì parte (28)? E non è questa scrittura esibita dallo stesso D. Antonio, il quale perciò non può impugnarla?

Ma dippiù. Non è così dubbio tra gli stessi attori Vespoli e Macedonio, cui di loro tal preteso credito appartenga, che avendolo domandato D. Antonio Macedonio, l'anno 1749, come appartenente a se (29), vi si oppose l'anno 1750, con tutta forza la casa Vespoli, e contese il credito a D. Antonio, ed addusse che, in esclusione di D. Antonio, il credito unicamente apparteneva alla sua famiglia (30)? E non durò questa accanita lite tra loro il corso non breve di un quinquennio? E non essendosi potuto in cin-

(28) *Fol.* 34. *& a t.* 1. *vol. D. Antonii Macedonio*.

(29) *Fol.* 1. 1. *vol. D. Antonii Macedonio*.

(30) *Fol.* 76. 1. *vol. D. Ant. Macedonio*.

cinque anni liquidare, a qual de' contendenti il credito appartenesse, tanto ne era incerta la ragione, che finalmente, l' anno 1755, convennero, che esiggendolo, lo aurebber partito fra loro (31)?

Di tal natura è il credito, che chi lo vuole, non sa se gli compete. Ma appartenga pur loro il credito, che apparteneva a Gennaro di Alessandro. Se Gennaro di Alessandro avea tal credito contra quei della Quadra, contra li stessi Quadra lo avranno i Macedonio ed i Vespoli. Come dunque potranno rappresentarlo contra la casa Pisanelli? Dicono, che possono rappresentarlo contra de' Pisanelli per una delle tre seguenti ragioni.

I. Nella casa Pisanelli son passati i beni de' Quadra primi debitori: e que' beni vi son passati onnossj alla ipoteca del nostro credito. Questa prima ragione, che potrebbe esser tale, tale non è, perchè ipoteca su de' beni di Carpinone, che sono i beni passati nella famiglia Pisanelli, quel credito non acquistò mai. E non potendo acquistare la feudale, per la mancanza dello assenso, non acquistò nemmeno la burgensatica, perchè i burgensatici non passarono mai nel dominio de' Quadra, essendo rimasti nel dominio del loro padrone Cicinelli.

E quì debbo di passaggio notare, che il contraddittore, quando il giorno venti del passato mese di giugno parlò la causa nel S. C., si mise a negare, che potes-

(31) *Fol.* 109. *ad* 111. 11. *vol. D. Ant. Macedonio*.

tefse darsi vendita, in cui il venditore ritenesse il dominio, fino a che gli si pagasse il prezzo. E quello che allora negò, ha dovuto poi non sol confessare, ma convalidare con autorità nella sua allegazione. Egli allega, tra gli altri, un luogo del de Marinis (32), per provare, che quando accade il pagamento del prezzo, il dominio ritenuto dal venditore, trapassa tostamente nel compratore, e si considera come trapassato nel punto stesso della vendita. Io avrei pingue materia da dimostrare, che questa retrotrazione è un sogno, e di dimostrarglielo con pruove chiare tratte dalla vera topica legale. Ma perchè questa retrotrazione non va al fatto presente, me ne rimango: e dall' autorità allegata da lui traggo un argomento contrario a lui. Il Cicinelli vendette il burgensatico, ritenendone il dominio. Il Quadra compratore non pagò il prezzo del burgensatico. Dunque non si trasferì a lui il dominio de' beni comprati. Il prezzo de' burgensatici fu pagato da Giulio Cesare di Regina. Dunque a Giulio Cesare fu traslatato il dominio. Questa è la illazione di quella dottrina.

Ma anche quando il Quadra avesse avuto il dominio de' burgensatici, comechè l' intero loro valore era occupato dalla ipoteca, che vi avea il Cicinelli, non potevasi su di essi altra nuova ipoteca costituire.

Ed ecco che il credito, che si vuol rappresentare dal Macedonio e dal Vespoli, non avea ipoteca su de' be-

(32) *Fol.* 11. §. Un tale articolo.

beni di Carpinone: e da ciò nasce, che gli attori non hanno niuna azione contra la casa Pisanelli.

II. La seconda ragione era quella della delegazione. La delegazione non fu legale, e non fu delegaziono. Ma, per seguire il sistema degli attori, chiamisi tale. Che ne seguirà? Giulio Cesare di Regina era un debitor del Quadra. Avrebbe pagato egualmente al Quadra, o a' creditori del Quadra. Ma egli non avea contratta obbligazione con i creditori del Quadra: l'avea contratta col Quadra, e dovea servare i patti dello strumento. Così fece. Depositò, ma appose nè depositi la condizione, a cui era per lo strumento obbligato. Mancò per lo Alessandro e per la Macedonio di farsi pagare, perchè non aveano lo assenso. Dunque *culpa creditoris* avvenne, che egli non adempiette alla delegazione. Il compratore dall'altra parte adempiette: *per eum non stetit*, che quelli non fossero pagati. E se ciascuno dee portar la pena de' mancamenti suoi, doveansi aver pace i creditori, come in pace si portarono il non esser pagati. Dunque dalla delegazion condizionata, *quando per creditorem stat, quominus conditio impleatur*, niuna ragione possono trarre, nemmeno cogli argani, il Macedonio ed i Vespoli.

Va in questo luogo il seguente importantissimo fatto. Giulio Cesare di Regina restò debitore del prezzo del feudo in molte migliaja di ducati, e restò debitore altresì delle annualità, le quali andava depositando, in virtù di decreti, appresso gli atti del patrimonio di D. Antonio, del quale era diventato debitore. Da altra parte lo Alessandro e la Macedo-

nio

nio eran creditori dello stesso patrimonio. Il credito dello Alessandro e della Macedonio era in quantità molto minore del debito di Giulio Cesare di Regina. Dunque perchè non si fecero pagare dal patrimonio, vero e solo debitor loro? Essi facevano le loro istanze al Quadra, che gli pagasse. Il Quadra gli ottenne un consenso da' creditori anteriori, e in conseguenza di questo consenso, gli fu fatta dal consigliere Camillo del Pezzo, l'anno 1636, una liberazione (32); della quale liberazione furon poi pagati dal Quadra ne' primi giorni del seguente anno 1637, e ne furon pagati col denaro, che perveniva da Giulio Cesare di Regina (33). E' costante adunque, che essi, siccome non aveano altro vero debitore, che il patrimonio, così il solo patrimonio riconoscevano per debitor loro. Quindi avvenne, che come ogni altro creditore, in quel patrimonio comparvero, e su quello si fecero graduare nel mese di settembre dell'anno 1637 (34).

Ma qual fu il luogo dato loro? Appena arrivarono ad esser graduati nel decimoterzo luogo (35). Da quel tem-

(32) *Fol.* 7. 8. *&* 9. *I. Vol. D. Antonii Macedonio*.

(33) *Fol.* 348. *ad* 390. *proc. patrim. D. Antonii de Quadra*.

(34) *Fol.* 500. *ad* 506. *proc. patrim. D. Antonii de Quadra*.

(35) *Fol.* 505. *a t. proc. patrim. D. Antonii de Quadra*.

tempo, cioè dall' anno 1637, non si veggono più nel patrimonio nè lo Alessandro e la Macedonio, nè gli eredi loro. Questo patrimonio avea de' crediti, avea delle annualità. Andava esiggendo de' crediti, ed esiggeva esattamente le annualità. Gli eredi dello Alessandro e della Macedonio lo riconobbero per lor debitore. Il patrimonio gli accettò per tali e li graduò. Dunque diede loro un dritto a riscuotere. Contrasse esso la obbligazion di pagarli. Poi l'uno non paga: gli altri non riscuotono: tutti e due tacciono: anzi i creditori abbandonano il credito, e non si veggono più. E tutto ciò come addiviene? Non può dirsi altro, se non se l'una delle tre cose. Ovvero le tre parti del credito dello Alessandro e della Macedonio non appartenevano a quel Gennaro di Alessandro, figlio de' creditori, come sta detto nel decreto del consigliere del Pezzo dell'anno 1636 (36), e que', che rappresentavano il restante credito, lo esiggettero, secondochè io ho notato nella prima allegazione: ovvero questo credito era incapiente. Dodici creditori antecedenti assorbivano quanto era nel patrimonio. Nel qual caso non restava luogo agli eredi dello Alessandro: ovvero fu loro negligenza.

Se erano, per la quantità de' crediti anteriori, esclusi, è punibile temerità quella di andar turbando l' altrui tranquillità: ed è tanto maggiormente punibi-

(36) *Fol. 9. lit. A B. proc. 1. vol. D. Antonii Macedonio.*

bile, quanto che han turbato una famiglia, che non avea contratta niuna obbligazione verſo di loro. E ſe fu negligenza, per la quale perdettero il loro, che dovean conſeguire dal patrimonio, come una terza perſona, qual è la famiglia Piſanelli, potrà portare la pena del peccato altrui? Il fatto proprio nuoce all' autor ſuo (37). Quindi avviene che chi perde l' eredità per ſuo proprio fatto, lo imputa ſolamente a ſe (38). Quell' uſufruttuario, che perde per propria inerzia e negligenza, paga egli il fio del ſuo peccato (39).

Comunque ſi rivolga l' affare, e per quanti lati ſi eſſamini, il riſultato è ſempre quello, che la caſa Piſanelli non ha contratta niuna obbligazione, e in conſeguenza non è tenuta al credito di Macedonio e Veſpoli.

III. La terza ragione è queſta. La caſa Piſanelli ovvero non ha pagato l' intero prezzo del feudo, ovvero, ſe lo ha interamente pagato, lo ha pagato illegittimamente. La illegittimità de' pagamenti equivale ai non pagamenti: e la illegittimità naſce da ciò, che i pagamenti ſi ſon fatti contra la forma, nella quale ſi era convenuto, che ſi doveſſero fare. Ora la forma convenuta de' pagamenti era quella di cominciare a pagare i creditori anteriori, e di andar pagando ciaſcuno, ſecondo il ſuo grado e luogo.

(37) *Leg. 155. D. de reg. jur.*
(38) *Leg. 29. D. de bon. libert.*
(39) *Leg. 10. D. de vi & vi arm.*

go. Ma la caſa Piſanelli non ha pagato così. Dunque ha mal pagato. Dunque paghi un altra volta.

Chi fa queſta oppoſizione? La fa il trediceſimo creditore. La fa colui, che anche quando la caſa Piſanelli nuovamente pagaſſe, non avrebbe dritto a riſcuotere. Troverebbe dodici creditori antecedenti, i quali, eſcludendo lui, aſſorbirebbero tutto. Dunque la fa colui, che a vedere legalmente chi ſia, trovaſi eſſer perſona, che non ha azione, o ſia dritto di convenire la caſa Piſanelli.

Ma la caſa Piſanelli ha pagato tutto il ſuo debito: e lo ha pagato con imperio del magiſtrato. Lo ha pagato in virtù di decreti. E ſe qualche ſomma ha pagata ſenza decreti, l' ha pagata a quelle ſteſſe perſone, la eſazion fatta dalle quali è ſtata riconoſciuta legittima dal Tribunale; ed è ſtata talmente approvata, che il Tribunale ha poſteriormente liberate a quelle ſteſſe perſone le quantità depoſitate e dovute dalla caſa Piſanelli. Ed il Tribunale avvedutiſſimamente lo ha fatto, ed i creditori ragionevolmente lo han tollerato, e lo han dovuto giuſtamente tollerare. La caſa Piſanelli ha pagato a monſignor D. Luigi della Quadra. Monſignore era creditore anteriore e poziore ſul patrimonio de' Quadra. Il credito di monſignore nella ſomma di 8000 ducati colle annualità corriſpondenti era anteriore agli altri creditori, e ſpezialmente allo Aleſſandro ed alla Macedonio. Dunque il credito di monſignore precedeva tutte le azioni e dritti di D. Antonio, precedeva tutti i debiti di D. Antonio, perchè tal credito avea la ſua origine

ne fin dall' anno 1613, come se ne fa anche menzione nella graduazion de' creditori dell' anno 1637, ove il credito delle doti ebbe il primo luogo (40). Ecco perchè il S. C. avea monsignore per primo creditore sul patrimonio di D. Antonio, e de' suoi maggiori. Ecco perchè gli altri creditori posteriori a monsignore, ma anteriori allo Alessandro e alla Macedonio non sapeano risentirsi, quando vedeano fatte a colui le liberazioni. Esse eran fatte a chi doveano farsi: a chi era giustizia, che si facessero: a chi, ancorchè essi si fossero opposti, pur si sarebbero fatte. Questi fatti trovansi autenticati con documenti nella allegazione, e la ragion di questi fatti è in quella allegazione più ampiamente stabilita. Dunque io non ripeterò ciò, che sta detto già.

La conseguenza di tutti questi fatti è, che i Macedonio ed i Vespoli non han credito contra la casa Pisanelli, e non hanno azione da molestarla. L' azione, dicono le leggi, è il dritto di conseguire giudizialmente ciò, che ci è dovuto (41). Dunque dee precedere, che la cosa ci sia dovuta: indi seguire il dritto ad ottenerla. Quando la cosa non ci è dovuta, non ci può nascere il dritto a conseguirla. E se noi domandiamo cosa, che non ci è dovuta, è una

(40) *Fol. 500. proc. patrim.* D. Antonii della Quadra.

(41) *Nihil aliud est actio, quam jus, quod sibi debeatur, judicio persequendi. Leg.* 51. *D. de O. & A.*

è una temerità, non è una azione. Dunque se li Macedonio ed i Vespoli non avean credito contra la casa Pisanelli, non aveano azione da chiamarla in giudizio; questo introdurre il giudizio, senza averne l' azione, è con somma proprietà, chiamata dalle leggi temerità. E questa temerità è quella, che io voleva provare, che fu nella persona de' Macedonio e Vespoli, per trarne la conseguenza della condanna delle spese, data loro con gravissima ragione, e con somma giustizia.

Napoli il dì primo di agosto del 1785.

Rocco Terracciani